

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

**Lettera Circolare <sup>1</sup>**

**Prot. n. P1415/4106 Sott. 40/A**

**Roma, 24 luglio 1996**

**OGGETTO: Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 m<sup>3</sup> per lo stoccaggio di GPL collocati in contenitori di polietilene. Modifiche ed integrazioni alla lettera-circolare P2168 /4106/40/A del 27 settembre 1994.**

Con la lettera-circolare indicata in oggetto sono state impartite alcune prescrizioni di sicurezza per l'installazione di serbatoi interrati, ad asse verticale, posti all'interno di contenitori in polietilene. Successivamente, sulla scorta di studi ed approfondimenti compiuti da questa Amministrazione, si è ritenuto opportuno estendere l'utilizzo di tale tecnologia anche ai serbatoi con asse orizzontale, impartendo le relative prescrizioni con la lettera circolare P2005/4106/40/A del 27 ottobre 1995.

Il maggior livello di approfondimento della materia maturato tra la stesura dei due atti ha comportato la presenza di alcune differenze tra le prescrizioni impartite per le specifiche tipologie, non giustificabili dalle diversità di installazione. Al riguardo, allo scopo di rendere uniformi le prescrizioni relative alle due modalità di installazione, si comunicano di seguito le seguenti prescrizioni che modificano parzialmente ed integrano la lettera circolare in argomento e che i Comandanti provinciali dovranno tenere presente nell'approvazione dei progetti:

a) per quanto attiene le utenze asservite ai serbatoi, non deve essere osservata la limitazione prevista al primo capoverso del punto 2 della lettera circolare in oggetto. Pertanto, i depositi di GPL fino a 5 m<sup>3</sup>, costituiti dai serbatoi di cui all'oggetto, possono essere destinati ad alimentare impianti per tutti gli usi;

b) l'installazione dei serbatoi ad asse verticale, così come previsto per quelli ad asse orizzontale, deve avvenire ad almeno 5 m da alberi a radice profonda, al fine di evitare il danneggiamento dei contenitori da parte dell'apparato radicale;

c) la realizzazione della recinzione prevista al punto 4.6 del D.M. 31.3.1984, non è obbligatoria nel caso di installazione in aree private non accessibili al pubblico, così come previsto per i serbatoi ad asse orizzontale.

---

<sup>1</sup> Superata dall'entrata in vigore del DM 14/05/2004, tranne per quelli commercializzati entro il 29 maggio 2002. N.d.R.